

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 655</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, BONALUMI, PEZZATI, CASADEI AMELIA, BURO MARIA LUIGIA, MAROLI, FORNI**

*Presentata il 25 ottobre 1976*

Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla previdenza per il personale degli enti locali relativamente ai periodi non di ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella V legislatura avevamo presentato la proposta n. 3715, aggiornata e rinnovata poi nella VI con la proposta n. 800, avente lo scopo di dare un'organica sistemazione al trattamento di fine lavoro del personale degli enti locali per il periodo « non di ruolo » e di eventuale mancata iscrizione all'INADEL relativa al periodo stesso.

Ricordiamo al riguardo — per dare inquadratura al problema che vi sottoponiamo — che la legge 8 marzo 1968, n. 152, all'articolo 1 ha disposto l'obbligatoria iscrizione all'INADEL — dalla data di entrata in vigore della legge stessa — anche del personale non di ruolo, purché con un anno almeno di servizio continuativo e purché adibito a servizi di carattere permanente.

Si trattava ora di risolvere il problema dei periodi di servizio non di ruolo pregressi alla data di entrata in vigore della legge. E vi hanno provveduto, invero, con

non molta chiarezza, gli articoli 16 e 17 della legge di cui trattasi: il primo dei quali prevede il diritto all'indennità per i periodi di servizio non valutabili ai fini del trattamento corrisposto dall'INADEL, mentre il secondo prevede il divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio, tuttavia dando sanatoria per quelli che alla data di entrata in vigore della legge avessero già acquisito efficacia giuridica.

Tale ulteriore disposizione, con interpretazione autentica di cui alla legge 15 ottobre 1969, n. 746, venne estesa anche ai provvedimenti sottoposti a successivo annullamento. È pur vero che l'articolo 12 della legge n. 152 consente il riscatto dei periodi di servizio non di ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge, ma lo pone a totale carico dell'interessato, mentre sembra ai proponenti che sarebbe stato molto più opportuno riassorbire nel riscatto

i trattamenti particolari deliberati dalle amministrazioni a copertura dei periodi di cui trattasi.

Sulla base, infatti, dell'articolo 2120 del codice civile e di sentenze della Corte Costituzionale (13 febbraio 1966, n. 3) è indubbio il diritto del lavoratore alla indennità di buonuscita per tutti i periodi di servizio prestato e quindi anche per quello « non di ruolo », mentre il Consiglio di Stato (decisione 7 novembre 1966, n. 1124) ha affermato che può dirsi ormai acquisito un indirizzo di politica legislativa tendente ad assicurare una indennità di fine servizio in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. E proprio in questo senso le leggi speciali riguardanti i rapporti di lavoro di natura pubblicistica, che fino a pochi anni fa limitavano la liquidazione del trattamento di fine lavoro (variamente denominata ma univoca nella sostanza) ai soli periodi di servizio effettivo, sono state successivamente modificate o integrate (come si è visto con la legge n. 152) con nuove disposizioni tendenti a coprire, in sede di liquidazione, l'intero arco di lavoro svolto: e la legge n. 152, nel dettare le nuove norme su richiamate, ha espressamente abrogato le precedenti (4 aprile 1947, n. 207, e 5 febbraio 1948, n. 61) che limitavano l'indennità di liquidazione al personale non di ruolo che — all'atto della cessazione del rapporto di lavoro — non avesse conseguito il diritto al trattamento di pensione: tuttavia facendo una riserva per l'intervento dell'ente locale limitatamente ai periodi non compresi nell'indennità-premio corrisposta dall'INADEL.

Ma è qui che si appalesa l'incertezza e l'incompiutezza della disposizione, perché dal contesto della legge sembrerebbe che l'intervento dell'ente locale dovrebbe verificarsi nel solo caso che gli interessati non abbiano diritto a pensione, mentre l'INADEL corrisponde l'indennità-premio a coloro i quali hanno maturato diritto alla pensione, ma limitatamente al periodo coperto da iscrizione contributiva e restando dunque fuori il « periodo non di ruolo » e non riscattato.

Un ultimo punto di questa proposta comporta un correttivo all'articolo 4 della legge che, sempre al riguardo dell'indennità-premio di fine servizio, costituisce con i suoi condizionamenti una deviazione rispetto alla linearità del principio generale del diritto costituito dall'articolo 2120 del codice civile.

L'indennità di anzianità, infatti, è sempre dovuta: a) qualunque sia la durata del servizio del dipendente; b) qualunque sia la causa che ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro: ad esempio licenziamento disciplinare e dimissioni. Essa, cioè, come la Corte costituzionale ha accertato, costituisce « retribuzione differita ».

È appunto questo concetto di retribuzione differita che appare offeso dalla legge n. 152, laddove all'articolo 2 condiziona e gradua il diritto secondo una certa durata del rapporto di lavoro ed all'articolo 4 esclude dal computo della misura dell'indennità i servizi non di ruolo in posti in organico non seguiti, senza soluzione di continuità, da servizi da titolare. Con il che basta una pur breve interruzione fra il servizio non di ruolo e il successivo servizio di ruolo per sottrarre al computo dell'indennità il periodo — talora anche lungo — di servizio non di ruolo. Tale normativa appare per altro tanto più manifestamente iniqua ove si consideri che per il settore degli enti locali l'indennità-premio in base all'articolo 16 della legge *ad hoc* assorbe l'indennità di anzianità mentre la composizione dell'indennità stessa risulta da un consentaneo versamento contributivo all'INADEL fatto dall'ente datore di lavoro e dal dipendente, con la conseguenza che i periodi sottratti alla contabilizzazione dell'indennità-premio costituiscono un vero e proprio indebito arricchimento dell'istituto e, quel che è più grave, sottraggono al beneficiario l'apporto e il frutto del suo stesso risparmio.

È ben vero che all'articolo 12 della legge precitata viene accordata, sia al personale di ruolo sia a quello non di ruolo, la facoltà di chiedere ed ottenere — ai fini della liquidazione dell'indennità-premio di servizio — il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della legge stessa, ma è chiaro che il problema posto non rientra nella fattispecie dei riscatti, dato che gli iscritti hanno tutti contribuito all'ammortamento dell'indennità-premio come « non di ruolo », nel periodo in cui hanno prestato tale servizio: per costoro il « riscatto » è già compreso nella contribuzione a suo tempo versata ed a maggior ragione hanno diritto a non veder escluso dal computo dell'indennità tale periodo.

Ci sembra dunque urgente correggere tale grave lesione proponendovi — onorevoli colleghi — la soppressione della seguente condizione posta alla lettera b) del secon-

do comma dell'articolo 4 della citata legge: « e sempreché agli stessi abbiano fatto o facciano seguito senza soluzione di continuità servizi da titolare ».

Onorevoli colleghi, nel chiudere l'illustrazione di questa proposta dobbiamo notare che l'onere derivante agli enti locali dall'accollo del contributo di riscatto presso l'INADEL dei periodi non valutabili dallo stesso è senza dubbio minore di

quello derivante dalla diretta corresponsione agli interessati dell'indennità corrispondente agli stessi periodi, mentre il correttivo proposto circa l'articolo 4 della legge n. 152 del 1968 costituisce un atto di giustizia sopprimendo una preclusione che non ha ragione di essere.

Confidiamo nella vostra comprensione rispetto ai fini migliorativi perseguiti nei riguardi del settore degli enti locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli enti locali, il cui personale sia iscritto ai fini previdenziali all'INADEL, sono tenuti a provvedere a proprio carico al riscatto oneroso presso tale istituto dei servizi non di ruolo prestati alle proprie dipendenze dal personale stesso.

La richiesta di riscatto va presentata dall'ente richiedente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere sottoscritta dal dipendente interessato, nei cui confronti cessano di aver vigore le integrazioni dell'indennità di fine servizio eventualmente previste dalle norme regolamentari dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e della legge 15 ottobre 1969, n. 746.

### ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, non sarà tenuto conto dei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

I dipendenti degli enti di cui all'articolo precedente che abbiano già presentato domanda di riscatto e la cui domanda sia stata accolta dall'INADEL possono chiedere all'ente da cui dipendono o dipendevano il rimborso del contributo di riscatto già pagato e l'accollo delle somme eventualmente ancora da versare.

Le domande alle quali non sia stato ancora dato corso si intendono come presentate a tutti gli effetti dall'amministrazione da cui dipende o dipendeva il lavoratore.

**ART. 3.**

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il riscatto di cui all'articolo 1 viene effettuato previo pagamento di un contributo, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro.

**ART. 4.**

La lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituita, con effetto dalla data della istituzione del premio di fine servizio di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733, dalla seguente:

« I servizi non di ruolo resi in posti in organico non coperti da titolare purché posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati ».